



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 05.07.1995
COM(95) 351 def.

95/0183 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 3282/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Quando ha esteso al Sudafrica la parte agricola dello schema SPG prorogato nel 1995, il Consiglio ha escluso un certo numero di prodotti dai vantaggi preferenziali così instaurati. Tuttavia, ha contemporaneamente invitato la Commissione a sottoporgli una proposta relativa al riesame dell'elenco dei prodotti in questione per poter adottare una decisione entro il 1° luglio 1995.

La Commissione ha pertanto effettuato un'analisi approfondita delle possibilità di esportazione da parte del Sudafrica di prodotti rientranti nello schema agricolo generale. In attesa dello schema agricolo riveduto in base agli orientamenti decennali che hanno ispirato la parte industriale, la Commissione ritiene opportuno estendere il beneficio delle preferenze generalizzate a vari prodotti di cui ai capitoli 6, 7, 8 e 20 della nomenclatura combinata.

È questo l'obiettivo della presente proposta di regolamento, che si prefigge di portare il valore degli scambi sudafricani ammissibili all'SPG a 105,4 MECU circa, vale a dire i due terzi degli scambi sudafricani di tutti i prodotti contemplati dallo schema agricolo generale, secondo una stima per un anno intero basata sui dati commerciali del 1993 della Comunità a dodici¹.

1 Aumentati del 10% per tenere conto dell'ampliamento.

1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3282/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando che con il regolamento (CE) n. 3282/94² il Consiglio ha concesso il beneficio delle preferenze generalizzate a taluni prodotti agricoli originari del Sudafrica e che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 di detto regolamento, ha deciso di procedere a un riesame delle sue condizioni d'applicazione entro il 1° luglio 1995;

considerando che pare opportuno completare l'elenco dei prodotti per i quali il Sudafrica beneficia del trattamento preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3282/94 è sostituito dal testo seguente: "Il beneficio delle preferenze non è concesso per i prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3833/90 dei codici NC 0409 00 e 2401 e dei capitoli 6,7, 8 e 20, originari del Sudafrica, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento."

2. L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato I al regolamento (CE) n. 3282/94. L'allegato originale del regolamento (CE) n. 3282/94 diventa l'allegato II.

3. L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3282/94 è sostituito dal testo seguente: "Gli adeguamenti tecnici agli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 figurano nell'allegato II del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

¹ GU n. C del
² GI n. L 348 del 31.12.1994, pag. 57

Allegato

Elenco dei prodotti dei capitoli 6, 7, 8 e 20 originari del Sudafrica che beneficiano delle preferenze generalizzate (a)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Alliquota dei dazi
52.0630	0602 99 30 0602 99 45 0602 99 49 0602 99 59 ex 0602 99 70 0602 99 91 ex 0602 99 99	Alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quelli da frutto e da bosco; altre piante, talee e radici vive, escluse yucca e cactacee non piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	12%
52.0640	ex 0602 99 70 ex 0602 99 99	Yucca e cactacee, non piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	8%
52.0710	ex 0604 10 90 0604 99 10	Semplicemente essiccati	2%
52.0720	0604 99 90	Altri	14%
52.0730	0706 90 30	Barbaforte o cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	7%
52.0740	ex 0709 20 00	Altri ortaggi, freschi o refrigerati Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	12%
52.0770	0709 60 99	Pimenti	5%
52.0790	ex 0709 90 90	Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> L. Moench) Moringa olifeira (<i>drumstichs</i>)	esenzione
52.0820	ex 0710 80 95	Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> L. Moench)	13%
52.0830	0711 90 30	Granturco dolce	3%
52.0840	0711 90 10	Pimenti del genere " <i>Capsicum</i> " o del genere " <i>Pimenta</i> ", esclusi i peperoni	5%
52.0850	ex 0711 90 70 ex 0711 90 70	Abelmosco Germogli di bambù	esenzione 6%
52.0870	ex 0712 90 90 ex 0712 90 90	Barbaforte o cren (<i>Cochlearia armoracia</i>) Abelmosco	esenzione 7%
52.0920	ex 0713 90 90	Piselli di Angola della specie " <i>Cajanus cajan</i> "	esenzione
52.0930	0714 20 10	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago Patate dolci per alimentazione umana ^(e)	esenzione
52.0960	0802 50 00	Pistacchi	esenzione
52.0990	0802 90 60 0802 90 85	Altre noci	esenzione
52.1010	ex 0804 10 00	Datteri Per la trasformazione industriale, non destinati alla fabbricazione di alcole, o destinati ad essere condizionati per la vendita al dettaglio, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (e)	8%
52.1020	0804 40 10	Avocadi, dal 1° dicembre al 31 maggio	3,5%
52.1030	0804 40 90	Avocadi, dal 1° giugno al 30 novembre	6%
52.1040	ex 0804 50 00	Guaiave e mangostani	esenzione
52.1050	ex 0805 20 21 ex 0805 20 23 ex 0805 20 25 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	Clementine, mandarini (compresi i tangerini e satsuma); wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 15 maggio al 15 settembre	16%
52.1060	ex 0805 30 90	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> var. <i>Lumio</i> e var. <i>Limetta</i>)	9,6%
ex 52.1140	0810 90 30	Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie	6%
52.1150	ex 0810 90 85 ex 0810 90 85 ex 0810 90 40 ex 0810 90 85	Frutti della rosa canina Altre frutta a nocciolo Altre frutta	esenzione 7% 6%
52.1160	0811 20 59	More di rovo o di gelso, more-lamponi	8%
52.1180	0811 90 50	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	7%
52.1190	0811 90 70	Frutta del <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>vaccinium angustifolium</i>	2%
52.1200	ex 0811 90 95	Cotogne	10%
52.1240	0812 90 40	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	2%

^e L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

ex 52.1250	ex 0812 90 95	Cotogne	4%
52.1260	0813 10 00	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo Albicocche	5,5%
52.1270	0813 40 30	Pere	4%
52.1280	0813 40 50	Papaie	esenzione
52.2695	2001 90 20	Pimenti del genere "Capsicum", con esclusione dei peperoni dolci	5%
52.2710	2001 90 30	Granturco dolce	3%
52.2720	2001 90 60	Cuori di palma	7%
ex 52.2730	ex 2001 90 91	Chutney di papaie	9%
52.2790	2005 80 00	Granturco dolce	3%
52.2795	2005 90 10	Pimenti del genere "Capsicum", con esclusione dei peperoni dolci	5%
ex 52.2810	ex 2005 90 80	Germogli di bambù	11%
ex 52.2850	ex 2007 91 10	Confetture e marmellate di agrumi aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30%, escluse le marmellate di arance	18%
52.2930	2008 20 11	Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17%	10%
52.3000	2008 30 55	Mandarini compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	19%
52.3020	2008 30 75	Mandarini compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18%
52.3110	2008 91 00	Cuori di palma	7%
52.3140	ex 2008 92 51 ex 2008 92 59	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 40, 0810 90 85, nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale di tutti i tipi	9%
52.3150	ex 2008 92 72 ex 2008 92 74	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 40, 0810 90 85	7%
52.3250	ex 2008 99 46	Tamarinde	7%
52.3265	2008 99 61 ex 2008 99 68	Frutti della passione e guaiave Frutta delle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	
52.3280	ex 2008 99 99	Frutta delle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 40, 0810 90 85	6%
52.3310	2009 20 91 2009 20 99	Succhi di pompelmo o di pomelo	7%
52.3350	ex 2009 30 99	Succhi di limette (Citrus aurantifolia var. Lumio e var. Limetta), senza zuccheri addizionati	13%
	ex 2009 30 99	Altri succhi senza zuccheri addizionati	15%
52.3360	2009 40 30	Succhi di ananasso	17%
52.3370	2009 40 91	Succhi di ananasso	17%
52.3380	2009 40 93	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30%	17%
	2009 40 99	Succhi di ananasso senza zuccheri addizionati	
ex 52.3390	2009 80 32	di frutti della passione o goiave	8%
ex 52.3400	ex 2009 80 39	Succhi di dattero	esenzione
52.3410	ex 2009 80 73 ex 2009 80 79	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 40, 0810 90 85	8%
	ex 2009 80 71 ex 2009 80 73 ex 2009 80 79	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi con zuccheri addizionati, esclusi succhi di albicocche e pesche	17%
ex 52.3440	ex 2009 80 97 ex 2009 80 99	Succhi di frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 40, 0810 90 85	8%
52.3470	ex 2009 90 59	senza zuccheri addizionati	18%

- (a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

Scheda finanziaria

In base alle esportazioni di prodotti agricoli di cui alla proposta effettuate dal Sudafrica nel 1993 e ai dazi doganali ad essi applicabili nel 1995, le entrate doganali non percepibili in seguito alla concessione dell'SPG al paese sono stimate a 2,1 MECU, tenendo conto dell'entrata in vigore delle misure complementari il 1° luglio.

ISSN 0254-1505

COM(95) 351 def.

DOCUMENTI

IT

02 03 11

N. di catalogo : CB-CO-95-377-IT-C

ISBN 92-77-91792-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo